



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

DELIBERAZIONE N. 7 del 22 luglio 2016
Modifiche ed integrazioni alla delibera 6/2016 del 15 giugno 2016 recante
“Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali
per i transiti effettuati nell'anno 2015”
(G.U. 21 giugno 2016, n. 143)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

VISTA la delibera n. 6 del 15 giugno 2016 del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, contenente disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

VISTI in particolare i paragrafi 13 e 16 della più volte citata delibera, ai sensi dei quali si è disposto che la procedura si articola in due fasi:

- Fase 1 (dalle ore 9 del 22 giugno alle ore 14 del 13 luglio 2016) Prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e del codice cliente rilasciato dal soggetto gestore del servizio di telepedaggio;
- Fase 2 (dalle ore 9 del 21 luglio alle ore 14 del 31 agosto 2016) Presentazione della domanda, finalizzata all'abbinamento dei predetti codice cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti

e che i predetti termini sono posti a pena di esclusione dal beneficio;

RITENUTO che alla predetta data del 13 luglio 2016 - termine ultimo per la effettuare la prenotazione (fase 1), condizione essenziale per procedere alla presentazione della domanda (fase 2) – risultano pervenute n. 160 prenotazioni;

CONSIDERATO che, premesso quanto su esposto, risultavano allo stato presentate domande pari a circa il 28% in meno rispetto a quelle presentate per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2014, pari a n. 220 e che tale dato, oltre a manifestarsi come anomalo, non soddisfa pienamente le finalità alle quali la normativa di settore è preordinata, nonché la specifica missione istituzionale del Comitato Centrale dell'Albo nazionale persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in materia;

RITENUTO quindi, stante anche le innovazioni procedurali messe in campo, opportuno consentire una riapertura dei termini di prenotazione della domanda (fase 1) per garantire un maggiore livello di fruizione del diritto;

RITENUTO altresì opportuno, per le prenotazioni delle domande che saranno così acquisite, attivare procedure informatiche diverse da quelle di cui alla delibera n. 6/2016, sì da non interrompere il procedimento avviato con riferimento alle prenotazioni puntualmente effettuate entro la data del 13 luglio 2016, al fine di garantire comunque tempi di completamento delle



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

procedure informatiche utili alla tempestiva conclusione dell'intera procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

VISTO inoltre il paragrafo 14 della predetta delibera con il quale, tra l'altro, si prevede che la veridicità dei dati dichiarati dai richiedenti è verificata – quanto ai veicoli – attraverso il collegamento con il CED della Motorizzazione;

CONSIDERATO che, definita la prima fase e prima di iniziare la seconda, la procedura informatica provvede ad incrociare i dati anagrafici acquisiti al database del Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (attraverso la prenotazione - fase 1), con i dati relativi ai veicoli disponibili nel database del CED della Motorizzazione, al fine di operare un effettivo preventivo controllo sulla veridicità dei dati che saranno acquisiti in sede di presentazione delle domande - fase 2; tale controllo è in particolare finalizzato ad accertare la corrispondenza tra targa e classe ecologica dichiarata per ciascun veicolo, nonché la disponibilità dello stesso in capo ad un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi;

CONSIDERATO che il medesimo controllo, con procedura di verifica a campione, sarà anche effettuato sui veicoli dichiarati, in sede di presentazione della domanda, da parte di imprese o consorzi di imprese di nazionalità estera, non facenti parte di cooperative, consorzi e società consortili aventi sede nel territorio italiano, i quali, giusta disposizione di cui al paragrafo 14 della citata delibera n. 6/2016, a tal fine sono tenuti – entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse - ad inviare all'indirizzo pec albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it le relative carte di circolazione;

RITENUTO che nel parco veicolare dichiarato ai fini della presentazione delle domande possono essere veicoli per i quali, nel data base del CED della Motorizzazione, non risulti emessa carta di circolazione a nome di un soggetto esercente la predetta attività di autotrasporto di cose per il quale sia stata presentata – anche attraverso una cooperativa, un consorzio o una società consortile – domanda di riduzione compensata dei pedaggi, né tale nome risulti nelle “note descrittive” in ragione di usufrutto, vendita con patto di riservato dominio o locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 93 cds;

RITENUTO indispensabile, per il buon esito dei controlli predetti, prevedere - dopo l'inserimento delle domande e prima della loro definizione con la firma digitale - un sub procedimento informatico di verifica dei dati relativi ai suddetti veicoli, inteso ad acquisire, dai soggetti che hanno presentato la domanda, l'informazione relativa all'eventuale disponibilità dei più volte citati veicoli ad un titolo diverso da quelli contemplati ai sensi dell'articolo 93 cds, ovvero detenuti nelle more degli adempimenti da parte degli Uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione della carta di circolazione;

CONSIDERATO che l'espletamento di tale subprocedimento deve avvenire in tempi compatibili con la tempestiva conclusione dell'intera procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

CONSIDERATO, quindi, che anche con riferimento alla predetta fase 2 occorre ridefinire i termini e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

a parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016

DELIBERA

1. Per le ragioni di cui in premessa sono eccezionalmente riaperti i termini di prenotazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati nel 2015 a far data dalle ore 9 del 28 luglio 2016 ed entro e non oltre le ore 14 del 5 agosto 2016.
 - 1.1 Le prenotazioni dovranno essere effettuate compilando apposito file excel acquisibile dall'appendice del manuale d'uso che è rinvenibile all'indirizzo internet www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi e successivamente, fermo restando il predetto termine delle ore 14 del 5 agosto 2016, inviate con al seguente indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, con PEC dal seguente oggetto: "Prenotazione della domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2015 ai sensi della delibera n.7/2016".
 - 1.2 I dati così acquisiti saranno nei giorni successivi inseriti nel sistema al fine di consentire, successivamente, la presentazione della domanda secondo le modalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente delibera. **Il sistema consentirà di presentare la domanda solo dopo che questo Comitato Centrale avrà comunicato, con pec dall'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, il buon esito della prenotazione.**
- 2 Il paragrafo 13 lettera b) della deliberazione n. 6/2016 del 15 maggio 2016 è così modificato:

"b) fase 2: presentazione della domanda, finalizzata:

 - all'abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti e con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati;
 - alla verifica, con riferimento a ciascun veicolo indicato nella domanda, della corrispondenza tra targa e classe ecologica dichiarata, nonché dell'esistenza di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, a titolo di proprietà, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio o locazione finanziaria;
 - all'acquisizione, presso il soggetto che ha presentato la domanda, della dichiarazione relativa all'essere il veicolo in disponibilità presso un'impresa esercente autotrasporto di cose in conto proprio o terzi ad un titolo diverso da quelli risultanti dalla carta di circolazione, ovvero detenuto nelle more degli adempimenti da parte degli Uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione della carta di circolazione."
- 3 Al penultimo capoverso della deliberazione n. 6/2016 del 15 maggio 2016, erroneamente rinumerato come paragrafo 16, e da intendersi come paragrafo 17, la lettera b) è sostituita dalla



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

seguinte:

“b) fase 2 (valida per tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano effettuato la prenotazione): dalle ore 9,00 del 21 luglio e fino alle ore 14 del 9 settembre 2016, limitatamente all'abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti e con le informazioni relative ai veicoli a tal fine utilizzati. In tale sede sarà possibile evidenziare con apposito flag quali targhe si riferiscono a **veicoli immatricolati in altro Stato membro dell'Unione Europea**. A conclusione di tali operazioni **non deve essere apposta la firma digitale**. Per espletare questa attività il sistema mette a disposizione un file in formato Access che permetterà di inserire in modo strutturato le informazioni prima descritte; in questa prima fase l'analoga funzionalità di inserimento puntuale on-line è disabilitata.

3.1 A far data dal 24 agosto 2016 il sistema renderà progressivamente disponibili a ciascun soggetto che ha presentato la domanda una lista indicante:

- eventuali targhe che saranno state erroneamente digitate;
- i numeri di targa di veicoli immatricolati in Italia per i quali non è stato possibile ritrovare nella banca dati del CED della Motorizzazione una carta di circolazione intestata all'impresa o alla cooperativa, al consorzio o alla società consortile ovvero, infine ad imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti, per le quali sia stata presentata domanda.

La lista sopra descritta sarà resa disponibile attraverso opportuna funzionalità; inoltre il sistema offrirà la possibilità di scaricare le medesime informazioni in formato excel.

3.2 Il soggetto che ha presentato la domanda dovrà provvedere a:

- correggere targhe eventualmente digitate in modo errato, oppure a
- indicare se il veicolo afferisce comunque al parco veicolare dell'impresa o della cooperativa, del consorzio o della società consortile - o di una delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti - ad un titolo diverso da quelli previsti dall'articolo 93 cds ovvero, infine, se il veicolo è detenuto nelle more degli adempimenti da parte degli Uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione della carta di circolazione.

A tal fine si dovrà operare tanto nel file precedentemente inviato quanto attraverso la funzionalità riportata al punto 3.1, nella quale verrà offerta la possibilità di gestire tali segnalazioni attraverso un'interfaccia in cui l'utente dovrà indicare la motivazione specifica per cui un dato veicolo afferisce, per le ragioni suddette, al parco veicolare dell'impresa o della cooperativa, del consorzio o della società consortile - o di una delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti.

Terminate le operazioni di cui al punto 3.2, il file aggiornato dovrà essere restituito al sistema informatico del Portale dell'Albo tramite apposita funzione, **ancora non firmato**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

digitalmente.

Il sistema verificherà quindi il file restituito e, se del caso, potrà segnalare la necessità di ulteriori correzioni e/o informazioni, con le medesime modalità di cui al punto 3.2. Si fa presente che eventuali segnalazioni non accettate e valorizzate ai sensi della procedura indicata sub punto 3.2 in tale fase **saranno scartate e dunque non saranno riproposte**. Durante questa fase di scambio di file ancora **non dovrà essere apposta la firma digitale**.

La predetta procedura terminerà, entro e non oltre la data del **22 settembre 2016**, con la restituzione da parte del sistema informatico dell'Albo di un file che non presenta più segnalazioni.

Tale file dovrà essere firmato digitalmente, secondo le modalità di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016, entro le ore 17 del 26 settembre 2016, a pena di esclusione dal diritto.

- 4 Entro la data del **23 agosto 2016** il manuale d'uso, che è rinvenibile all'indirizzo internet www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi sarà aggiornato con le istruzioni coerenti con le modifiche procedurali introdotte dal punto 3 della presente delibera.
- 5 La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato Centrale nella prima seduta utile.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Maria Teresa Di Matteo